

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

OGGETTO E FINALITA'

ART. 1 : oggetto

Il presente regolamento disciplina criteri e strumenti che favoriscono i rapporti tra il Comune di Montepulciano e le Associazioni di promozione sociale **(1)** e le organizzazioni di volontariato **(2)**, nella salvaguardia e nell'autonomia delle associazioni e delle loro rispettive organizzazioni, in ottemperanza all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241**(3)**, ed in applicazione degli artt. 44 e seguenti dello Statuto Comunale.

ART. 2 : Finalità e valorizzazione delle Associazioni

1 Il Comune di Montepulciano riconosce e promuove il valore politico, economico, culturale, di solidarietà, di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative senza scopo di lucro operanti nel territorio comunale. Promuove, inoltre, il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico.

2 Riconosce altresì alle associazioni presenti sul territorio comunale la rappresentatività di interessi diffusi dei cittadini.

3 Nell'ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle associazioni senza fini di lucro, che operano a favore degli associati e di terzi, con attività finalizzate:

- a) all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo e integrazione delle culture e della solidarietà fra i popoli;
- b) allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione, nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
- c) alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale, e naturale, nonché alle tradizioni locali;
- d) dalla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
- e) alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
- f) allo sviluppo del turismo sociale ed alla promozione turistica di interesse locale;
- g) alla tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
- h) al conseguimento di altri scopi di promozione sociale e comunque tesi al bene comune.

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 3 : Istituzione Albo Comunale delle Associazioni

1 Ai sensi dell'art. 45**(4)** dello statuto comunale ed al fine di individuare e riconoscere gli organismi associativi, senza scopo di lucro, operanti nel territorio comunale e rispettive sfere di competenza e tematiche, nonché di valorizzare nella forma più ampia le risorse dell'associazionismo locale, è istituito

apposito "Albo Comunale".

2 L'Albo delle Associazioni è predisposto e tenuto a cura è predisposto e tenuto a cura dell'Area Servizi alla Persona – Cultura – Sport – Museo – Associazionismo del Comune di Montepulciano, che provvede altresì al suo costante aggiornamento.

3 L'Albo delle Associazioni verrà suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche: a) attività socio-sanitarie di impegno civile, tutela e promozione dei diritti; b) attività culturali, educative, ricreative; c) tutela ambientale; d) attività sportive; e) attività di sviluppo del territorio e promozione turistica.

4 L'approvazione dell'Albo è di competenza della Giunta Comunale

ART. 4 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1 Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale che hanno sede nel territorio comunale.

2 Possono altresì essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale.

3 Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza dei fini di lucro;
- b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.

ART. 5 – Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione (allegato 'A'), è presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'associazione;

b) elenco di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;

c) relazione concernente l'attività associativa svolta nell'ultimo biennio, nonché i dati finanziari di acquisizione ed utilizzazione delle risorse;

non sono tenute a produrre tale documentazione le Associazioni di nuova costituzione;

d) elenco dei beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione nonché dei beni mobili.

e) un modello statistico previsto dal Comune di Montepulciano concernente i dati sull'attività dell'Associazione e sui soci aderenti;

2. L'iscrizione avviene con deliberazione della Giunta Comunale, previa verifica dei necessari presupposti.

3. La Giunta Comunale, ove ne ravvisi la necessità, può disporre ulteriori verifiche ed approfondimenti in merito alla documentazione allegata alla richiesta di iscrizione all'Albo, tramite l'Ufficio responsabile dell'istruttoria medesima;

4. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione, verrà comunicato all'interessato il motivato diniego di iscrizione all'Albo.

5. Le sezioni locali di Associazioni nazionali, regionali e provinciali debbono allegare dichiarazione dell'organo centrale competente, che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione, o lo statuto del livello superiore in cui tale autonomia risulti dichiarata.

ART. 6 – Revisione dell’Albo

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l’iscrizione, viene disposta una revisione annuale dell’Albo stesso, in previsione della quale le associazioni, entro il mese di Ottobre di ogni anno, contestualmente alla documentazione di cui all’art. 12 del presente regolamento, inviano al Comune:

- a) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’art. 47 del D.P.R. 29/12/2000, n. 445, con la quale si attesta che l’atto costitutivo e lo statuto sono restati immutati;
- b) Il bilancio consuntivo / conto economico dell’anno precedente
- c) una relazione sintetica sull’attività svolta nel precedente anno solare, da contenere tutti i dati qualitativi delle iniziative/attività svolta;
- d) un modello statistico, previsto dal Comune, debitamente compilato in tutte le sue parti;

ART. 7 – Cancellazione dall’Albo

- 1 Qualora l’associazione iscritta all’Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall’Albo mediante deliberazione della Giunta comunale.
- 2 La cancellazione dall’Albo comporta la risoluzione di eventuali convenzioni in essere tra associazione e comune, ai sensi del successivo art. 10, comma 3, del presente regolamento.
- 3 La cancellazione dall’Albo comporta automaticamente la decadenza del rappresentante dell’Associazione stessa, dalla Consulta delle Associazioni e/o dal Comitato di Coordinamento della Consulta di cui agli artt. 15 e 16 del presente regolamento.
- 4 Qualora le Associazioni iscritte all’Albo Comunale non ottemperino a quanto previsto dagli artt. 6 e 12 del presente regolamento, verrà dato inizio alle procedure per la cancellazione.

ART. 8 – Pubblicità Albo Associazioni

1 Il Comune di Montepulciano cura la pubblicazione dell’elenco delle associazioni iscritte all’Albo, sul proprio sito Internet o mediante altre forme di comunicazione.

ART. 9 – Obblighi delle Associazioni

1 Le associazioni iscritte all’Albo hanno l’obbligo di formazione del bilancio / conto economico, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.

2 Le associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione della attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 10 – Vantaggi per le Associazioni

- 1 Il Comune potrà concedere il proprio Patrocinio alle iniziative programmate dalle Associazioni;
- 2 Il Comune provvederà alla pubblicizzazione e alla promozione delle iniziative dell’Associazionismo tramite, eventuali pubblicazioni, trasmissione dei dati agli Enti Territoriali (Regione – Provincia, ecc.), tramite evidenza sul sito dell’Amministrazione Comunale o altre forme da individuare;
- 3 Alle associazioni iscritte all’Albo sono riconosciuti, i diritti specificamente previsti dall’art. 46(5) dello Statuto Comunale.

CONCESSIONE DI PATROCINIO DEL COMUNE

ART.11 – DEFINIZIONE DI PATROCINIO

Il patrocinio costituisce riconoscimento morale concesso dal Comune ad una iniziativa, una manifestazione o un progetto proposto o realizzato da soggetti terzi, e concesso negli ambiti di intervento specificati all'art. 2 del presente regolamento. Il Patrocinio si configura nel solo riconoscimento del valore delle iniziative organizzate da altri soggetti pubblici e privati, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione, né diretto, né indiretto e nella concessione dell'utilizzo del logo dell'Ente e della dicitura espressa "manifestazione promossa con il patrocinio del Comune di Montepulciano". Le concessioni di patrocinio non sollevano i soggetti che organizzano gli eventi, dal normale iter burocratico per ottenere eventuali autorizzazioni, nulla osta, ordinanze e collaborazioni di altri uffici comunali o di altri Enti, che si rendessero necessarie per la realizzazione delle iniziative in questione. Il Comune di Montepulciano non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento di attività e iniziative, e rimane estraneo a qualsiasi rapporto intrapreso dai soggetti organizzatori delle iniziative da esso patrocinate. Le concessioni di patrocinio non implicano la fruizione gratuita di locali, strutture, attrezzature, collaborazioni, suolo pubblico ecc., per le quali dovrà essere inoltrata richiesta, in tempi adeguati, e la cui valutazione e concessione verrà stabilita di volta in volta dalla Giunta Comunale.

ART. 12 - Condizioni per ottenere i vantaggi

Le Associazioni, per avere garantita la promozione delle proprie iniziative, dovranno trasmettere, agli uffici comunali competenti, le proprie programmazioni entro il 31 Ottobre di ogni anno;

I programmi delle Associazioni dovranno indicare con chiarezza:

- a) titolo dell'iniziativa;
- b) breve descrizione che ne indichi l'area tematica di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- c) data o periodo di svolgimento;
- d) luogo di svolgimento;
- e) eventuali partner o collaborazioni.

Le concessioni di patrocinio non implicano la fruizione gratuita di locali, strutture, attrezzature, collaborazioni, suolo pubblico ecc., per le quali dovrà essere inoltrata richiesta, in tempi adeguati (vedi successivo art. 13), e la cui valutazione e concessione verrà stabilita di volta in volta dal Sindaco / ovvero dalla Giunta Comunale.

ART. 13 – PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PATROCINIO

Per ottenere il patrocinio, extra programmazione generale di cui all'art. 12 del presente regolamento, il richiedente deve inoltrare, a mezzo posta o fax, domanda scritta al Comune almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa.

È in facoltà dell'amministrazione prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine.

2. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'amministrazione di valutarne l'ammissibilità. In particolare deve riportare:

- la data della manifestazione;
- l'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
- il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
- gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
- l'esatta indicazione (tipologia, dimensioni, quantità) del materiale e degli eventuali interventi di supporto richiesti al Comune oltre al patrocinio;

— segnalazione degli eventuali interventi relativi al traffico cittadino e al trasporto pubblico locale necessari per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa;
— ogni altra notizia utile.

3. Il Sindaco / la Giunta Comunale, in relazione alle peculiarità della richiesta — entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza — esamina la richiesta e dispone in merito.
4. Integrazioni o modifiche sostanziali dell'istanza rappresentano una nuova istanza.
5. Il riconoscimento del patrocinio viene formulato con provvedimento scritto. Nella stessa forma vengono comunicate la mancata concessione del patrocinio e le relative motivazioni.
6. L'amministrazione comunale verifica i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto illustrato nell'istanza, riservandosi di richiedere, al termine, una relazione.

ART. 14 – Pubblicizzazione del Patrocinio

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre — in massima evidenza — su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma e il nome del Comune di Montepulciano e la dicitura «con il patrocinio del Comune di Montepulciano».
L'utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.

ART. 15 – COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Il coordinamento delle iniziative verrà effettuato a cura della Consulta delle Associazioni; in assenza di tale organismo sarà competenza della Giunta Comunale, esercitare tale funzione, prevedendo, eventualmente, appositi incontri con le Associazioni interessate

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

ART. 16 -Costituzione della Consulta Comunale delle Associazioni

1) Viene costituita la Consulta Comunale delle Associazioni, così come previsto dall'art. 45 dello Statuto Comunale. La Consulta sarà suddivisa in tante sezioni quante sono le aree tematiche di cui all'art.3 comma 3 – del presente Regolamento.

ART. 17- Composizione della Consulta Comunale delle Associazioni

- Il Sindaco, o suo delegato, ne fa parte di diritto.
- Un rappresentante di ogni Associazione, Organizzazione o gruppo presenti nel territorio comunale che siano iscritti all'Albo delle Associazioni, di cui al presente Regolamento.
- La Giunta Comunale prende atto della composizione della Consulta delle Associazioni.

ART. 18 – Organismi di partecipazione delle Associazioni

- 1) Sono organismi di partecipazione delle Associazioni:
- la Consulta Comunale delle Associazioni;
 - Il Comitato di Coordinamento;
 - Il Presidente;

- Il Vice Presidente;
- Il Segretario.

ART. 19 - Caratteristiche e compiti della Consulta

1 La consulta è un organismo di coordinamento a carattere comunale e si avvale, per il proprio funzionamento, della collaborazione della articolazione organizzativa comunale. Il Comune mette a disposizione un locale per le riunioni della Consulta e -un locale di Palazzo del Capitano per le riunioni dei rappresentanti con le associazioni appartenenti alla propria area tematica.

2 La Consulta costituisce lo strumento istituzionale per un proficuo ed efficace dialogo tra le Associazioni che ne fanno parte e tra queste e l'Amministrazione Comunale.

3 La Consulta, negli ambiti di attività dell'Associazionismo, prima delle scelte programmatiche dell'Amministrazione Comunale, presenta istanze provenienti dalle realtà delle Associazioni e del volontariato territoriale e propone le finalità e le modalità di intervento.

4. Le Associazioni che formano la "Consulta" vengono classificate già all'interno dell'Albo Comunale" e suddivise in SEZIONI TEMATICHE DI INTERVENTO, come previsto all'art. 3 - comma 3 – del presente regolamento.

5. Ciascuna Sezione Tematica nomina i propri Rappresentanti all'interno del Comitato di Coordinamento, secondo i parametri di seguito previsti, che sono legati al numero complessivo delle Associazioni facenti parte di ciascuna Sezione tematica:

- a) sezione tematica di cui fanno parte fino a 10 associazioni – 1 rappresentante;
- b) sezione tematica da 11 associazioni a 20 associazioni – 2 rappresentanti;
- c) sezione tematica da 21 associazioni a 30 associazioni – 3 rappresentanti;
- d) oltre 30 - 4 rappresentanti;

6. Competenze della Consulta e funzionamento:

a) nominare le figure del Presidente e del Vice Presidente nel corso della prima riunione;

b) nominare il Segretario della Consulta, con il compito di redigere i verbali;

c) nominare il "Comitato di Coordinamento" che dovrà essere composto dai Rappresentanti delle varie Sezioni Tematiche, come previsto al punto 5 del presente articolo, e dagli Organismi (Presidente Vicepresidente e Segretario) eletti dall'Assemblea, oltre al Sindaco che ne fa parte di diritto.

I. Le Associazioni iscritte all'Albo Comunale, con domanda di ammissione, indirizzata al Sindaco, indicano il nominativo della persona incaricata a rappresentare l'Associazione all'interno della Consulta.

II. La Consulta e le sue Sezioni sono organismi di partecipazione propositivi e consultivi a supporto dell'attività della Giunta e delle Commissioni Consiliari permanenti.

III. I pareri e le proposte della Consulta o delle sue singole sezioni sono validi se risultano espressi dalla maggioranza dei partecipanti.

IV. l'Assemblea della Consulta, costituita da tutti i rappresentanti viene

V. convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta lo si ritenga necessario, su richiesta di 1/5 dei componenti.

VI. Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi membri in prima convocazione. In seconda convocazione, da tenersi almeno dopo tre ore dalla seduta andata deserta, è sufficiente la presenza di 1/3 dei componenti.

VII. La Consulta definisce le linee organizzative e procedurali per lo svolgimento delle proprie

attività

- VIII. All'interno della Consulta ogni Associazione ha diritto ad un voto indipendentemente dalla sua composizione. Il voto spettante ad una Associazione non può essere esercitato da parte di un'altra Associazione.
- IX. La Consulta, costituita da tutti i rappresentanti viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta lo si ritenga necessario, su richiesta di 1/5 dei componenti. Le sedute della Consulta sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi membri in prima convocazione. In seconda convocazione, da tenersi almeno dopo tre ore dalla seduta andata deserta, è sufficiente la presenza di 1/3 dei componenti.
- X. La Consulta definisce le linee organizzative e procedurali per lo svolgimento delle proprie attività.

7. Competenze del Comitato di Coordinamento

- a) rendere operative le deliberazioni dell'Assemblea, raccogliere, di elaborare e rappresentare le istanze espresse dall'Assemblea o dagli eventuali gruppi di lavoro costituiti. Il Sindaco, o suo delegato, fa parte di diritto del Comitato di Coordinamento;
 - b) stimolare interventi laddove venga rilevata assenza di iniziative o risposte inadeguate ai bisogni individuati;
 - c) favorire la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le Associazioni e tra esse e l'Amministrazione Comunale;
 - d) sollecitare e sostenere iniziative di formazione e aggiornamento di volontari, operatori, animatori;
 - e) far conoscere, divulgare e promuovere i temi e le problematiche sviluppati e discussi in sede di consulta al fine di creare aggregazione per la solidarietà sociale.
- I. Nel Comitato di Coordinamento le decisioni sono prese a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- II. I componenti del Comitato di Coordinamento durano in carica 3 anni.

ART. 20 – Norme finali e abrogazioni

1 Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività dell'atto con cui viene approvato.

2 Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento Comunale per la disciplina dei rapporti con le Associazioni e la concessione di contributi e vantaggi economici viene abrogato il precedente Regolamento di cui alla Deliberazione del C.C. n. 50/2012.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

(¹) L. 383/2000 : Art. 2. (*Associazioni di promozione sociale*)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

(²) L. 266/1991 art. 2. Attività di volontariato. - 1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L. 266/1991- art. 3. Organizzazioni di volontariato. - 1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

(³) L. 241/1990 - Art. 12. *Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma primo deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma primo.

(4) Art. 45 Statuto Comunale Titolo VI - Capo I -

Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti nel proprio territorio.

A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

(5) Art. 46 Statuto Comunale Titolo VI - Capo I - :

Ciascuna Associazione registrata ha diritto di accedere ai dati inerenti all'attività svolta in possesso dell'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

(6) Art. 48 Statuto Comunale Titolo VI - Capo I - :

Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento al fine di garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale.

Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.